****

***Conferenza Stato Città ed Autonomie locali***

***Roma, 28 luglio 2016***

***Punto 3 odg***

***Scadenze per la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali eletti nell’autunno del 2014***

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 56/14, **71 Province saranno a breve interessate dalle elezioni, secondo le seguenti modalità**:

1. **7 Province voteranno per la prima volta ex l. 56/14 per l’elezione di secondo livello del Presidente e del Consiglio di Area Vasta** (Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso);
2. **64 Province** voteranno per l’elezione di secondo livello dei Consigli di Area Vasta, scaduti dopo i 2 anni di consiliatura previsti al comma 68 della L.56/14.

Alle Province del primo gruppo, che votano per la prima volta con il meccanismo di secondo grado, si applica inequivocabilmente il comma 79, lett. b) della legge n. 56/2014. In tal senso si è anche pronunciata la Conferenza Stato-Città nella seduta del 7/7/2016. In tali casi, le elezioni devono tenersi entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato e cioè entro fine agosto 2016.

Invece, per le 64 Province che hanno già svolto le prime elezioni di secondo grado - pressoché contestualmente (fine settembre-primi di ottobre 2014) - si pone il problema della data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali in scadenza.

Nella legge 56/14 manca una disciplina espressa relativamente sulla convocazione delle elezioni di secondo grado per il rinnovo degli organi di governo.

L’unica disposizione che disciplina l’indizione e lo svolgimento delle elezioni di secondo grado “successivamente a quanto previsto alla lettera a”, ovvero alla prima applicazione della legge, è comunque l’articolo 1, comma 79, lett. b) della legge 56/14.

La disposizione sembra avere una portata generale poiché ricomprende anche i casi di cessazione anticipata del mandato, circostanza che consente di estendere la norma anche oltre la prima applicazione: “*successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”.*

L’utilizzo del termine previsto dalla norma permette di svolgere le elezioni provinciali entro 90 giorni dalla scadenza del termine del mandato elettorale e quindi nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2016 e il 12 gennaio 2017 (queste date devono essere lette in modo orientativo poiché la scadenza deve basarsi sulla data effettiva di insediamento del consiglio provinciale).

Allo stesso tempo, il termine di 90 giorni permette di tener conto delle eventuali disposizioni normative inserite negli statuti degli enti che disciplinano in modo autonomo le procedure di convocazione e svolgimento delle elezioni.

In conclusione, per consentire un corretto ed uniforme operato da parte delle amministrazioni provinciali, occorre conoscere l’orientamento del Governo, in modo da garantire un’interpretazione condivisa e coerente delle norme vigenti.